

TI_GERICHTE 32.2008.64 vom 25. Februar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-02-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2008.64

FR: TI_GERICHTE 32.2008.64 du 25 février 2008

IT: TI_GERICHTE 32.2008.64 del 25 febbraio 2008

Regeste

Rendita dopo riforma professionale

Erwägungen

E. 17

LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante soppriime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29 bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). 2.6. Nel caso in esame, l'assicurato è stato peritato dal dr. _____ del _____. Nel referto 26 luglio 2007 il citato specialista in psichiatria ha diagnosticato un disturbo di personalità paranoide (ICD 10: F 60.0). Dopo aver valutato l'attività di tecnico informatico non più proponibile a causa delle problematiche con colleghi e datore di lavoro, il perito ha tuttavia ritenuto l'assicurato abile al 100% "in ambienti tolleranti, scarsamente competitivi e con ritmi tali da consentire pause o cambi di posizione in caso di dolore al ginocchio" (doc. AI 56-7). Per accertare la problematica al ginocchio, l'assicurazione militare ha affidato al dr. _____ l'esecuzione di una perizia. Con rapporto 22 gennaio 2007 lo specialista in chirurgia ortopedica ha posto le seguenti diagnosi: " (...) ● Condropatia dolorosa postraumatica femoro-patellare con difetto osteocartilaginoso troclea e moderata condropatia rotulea dx. ● Status dopo artroscopia diagnostica e condroplastica abrasiva troclea ginocchio dx (1996, Dr. _____). ● Status dopo frattura femore distale con epifisiolisi (Akinn-Salter I-II) trattata chirurgicamente con riduzione aperta e osteosintesi placca laterale dx (1991, Dr. _____). ● Status dopo AMO placca e viti femore distale dx (1992, Dr. _____). (...)" (Doc. AI 8-17) In merito agli impedimenti riscontrati nello svolgimento della professione di tecnico informatico, il perito ha evidenziato: " (...) La sintomatologia che il paziente presenta è riassumibile in dolori e scroscii con bloccaggi descritti in esteso nel paragrafo "disturbi attuali", correlabili direttamente con i segni oggettivi ritrovati all'esame clinico descritti nel paragrafo "status", non permettono nella sua attività professionale quale tecnico informatico (riprendendo le descrizioni dei compiti che il paziente deve svolgere, descritti nel documento 494 e ripresi in esteso nel documento 550) l'installazione, la connessione, la messa in esercizio con

collegamenti di cavi, trasporto di materiale come monitor, hardware, il cablaggio sotto i tavoli in posizione accovacciata, come pure il lavoro di manutenzione che necessita il trasporto di materiale ad un laboratorio protetto per l'isolamento di eventuale elettricità statica, come pure l'installazione di sistemi in rete che necessitano la posa di cavi." (...)" (Doc. AI 8-23) Sulla base delle considerazioni sopra descritte, il dr. _____ ha ritenuto che l'attività di tecnico informatico sia esigibile solo al 50%. Egli ha comunque precisato che in "un'attività sedentaria (come l'analisi dei bisogni degli utenti, la risoluzione di problemi di funzionamento delle postazioni, l'assistenza e la consulenza degli utenti, l'istruzione agli utenti e la collaborazione con i gestori dei server e della rete) è esigibile almeno all'80% (se non al 100%)" (doc. AI 8-23). Terminati gli accertamenti medici, l'Ufficio AI ha iniziato una procedura di aiuto al collocamento (cfr. doc. AI 68-1). Riguardo all'esigibilità dell'attività di tecnico informatico, nonostante le limitazioni fisiche e psichiche, nel rapporto 27 settembre 2007 (confermato il 14 dicembre 2007; doc. AI 86-1) il consulente in integrazione ha rilevato: "(...) L'attività di informatico (come riportato anche nella scheda in allegato) rispetti i limiti funzionali fisici dell'A. in quanto tale attività contempla vari compiti tra cui: analizzare i bisogni degli utenti, collaboratori, installare e configurare gli apparecchi informatici, sistemi operativi e programmi applicativi, aumentare o sostituire le memorie interfaccia, garantire salvataggio dei dati, ... non vi è necessità di inginocchiarsi né rimanere a carponi o trasportare materiale pesante da un locale all'altro. Per quanto riguarda i limiti psichici l'attività di informatico è esigibile ma in un ambiente che solleciti meno il suo difficile carattere (vedi limiti funzionali riportati in sede medica). (...)" (Doc. AI 63-2) Con il presente ricorso l'assicurato contesta la succitata valutazione. In sostanza, sulla scorta della perizia del dr. _____, egli sostiene di poter svolgere l'attività di informatico nella misura del 50%. Inoltre, con riferimento alla scheda tecnica relativa alla citata professione (scaricabile dal sito www.orientamento.ch), il ricorrente rileva che può svolgere solo 5 delle 13 mansioni e che delle 8 mansioni inesigibili 5 non possono essere svolte per la problematica alle ginocchia e 2 per carenza di formazione.

2.7. Occorre qui ricordare che al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritendo, della misura e del tipo di attività in cui l'interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l'interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, *Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht*, 1997, pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 256, consid. 4, pag. 261; 115 V 133, consid. 2, pag. 134; 114 V 310, consid. 3c, pag. 314; 105 V 156, consid. 1, pag. 158). La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è invece di competenza del consulente in integrazione professionale (Meyer-Blaser, *Rechtsprechung des Bundesgerichts*, op. cit., p. 228; Omlin, *Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung*, 1995, p. 201; cfr. anche STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008).

2.8. Da un attento esame degli atti, questo TCA non può che confermare la valutazione dell'Ufficio AI. Innanzitutto, dal portale svizzero dell'orientamento scolastico e professionale (www.orientamento.ch) si evince che i tecnici d'informatica "concepiscono, realizzano, integrano, testano e utilizzano hardware, software e procedure informatiche e si occupano pure della manutenzione. L'attività degli informatici comprende sia l'hardware (il computer in quanto macchina) con la parte tecnica degli ordinatori, individuali o collegati in rete, sia il software, i programmi, i sistemi di registrazione e di trasmissione dei dati" e che tale attività comprende le seguenti mansioni: 1. analizzare i bisogni degli utenti, collaborare con

gli specialisti nella progettazione di concetti informatici, assistere gli utenti nella scelta dei sistemi (in generale personal computer) e dei programmi; 2. installare e configurare gli apparecchi informatici: scegliere, installare, connettere e mettere in esercizio le varie componenti; 3. installare e configurare sistemi operativi e programmi applicativi, aggiornare i programmi con le nuove versioni; 4. aumentare o sostituire le memorie interfaccia, installare i lettori di dischi o dischi rigidi supplementari, ecc.; 5. procedere ai lavori di manutenzione delle apparecchiature; 6. garantire il salvataggio dei dati, il loro recupero, eliminare guasti o disturbi; 7. identificare nei dati e nei programmi la presenza di virus, in caso di necessità essere in grado di procedere alla loro eliminazione; 8. installare sistemi in rete e procedere alla manutenzione; 9. localizzare e eliminare errori nel materiale e nei programmi; 10. intervenire in caso di difficoltà o quando vengono installati nuovi programmi; 11. saper usare alcuni linguaggi di programmazione e gli strumenti di una banca dati, sviluppare soluzioni e renderle operative in un programma; 12. istruire gli utenti all'uso delle varie apparecchiature (computer e apparecchiature periferiche quali stampanti, scanners, ecc.) (cfr. doc. AI 78-1). Secondo l'assicurato le mansioni no. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 non sono esigibili perché richiedono il trasporto di pesi e la necessità di inginocchiarsi, mentre la no. 11 non è esigibile per carenza di formazione. Orbene, nella risposta di causa rettammente l'Ufficio AI ha fatto presente che oggi giorno gli apparecchi informatici, sempre più leggeri, sono posizionati sul tavolo dell'utente e che per il loro trasporto può essere utilizzato un carrello. Riguardo alla questione della postura, va rilevato che con scritto 12 ottobre 2004 all'avv. _____ il segretario generale dell' _____ ha precisato che tra i compiti affidati all'assicurato quale tecnico informatico presso _____ vi è " lo spostamento di PC o periferiche che è di solito limitato al periodo precedente l'inizio dell'anno accademico e a quando si verificano guasti alle apparecchiature. Il tempo lavorativo impiegato in simile spostamenti è difficile da quantificare in percentuale, ma sicuramente non supera il 20% " (sottolineatura del redattore; doc. 494 del dossier assicurazione militare, documento richiamato dal TCA, X), spostamenti che, appunto, possono essere effettuati mediante l'utilizzo di appositi carrelli. Che l'attività di tecnico informatico sia essenzialmente leggera è confermata dalla valutazione 9 novembre 2007 allestita dal responsabile del servizio informatico _____ dell' _____ e della _____, secondo cui il sollevamento ed il trasporto di materiali tra i 6 e 10 chili sono limitati nel tempo e che la posizione inginocchiata viene assunta di rado (doc. 77-1). Vero che l'esperienza lavorativa presso _____ è stata per l'assicurato negativa, in particolare per quel che concerne il rapporto lavorativo e umano con lo stesso responsabile del citato servizio informatico, come del resto lo è stato con i suoi colleghi e anche durante la precedente esperienza presso l'Help Desk dell' _____ (cfr. punto no. 1.2 della perizia 26 luglio 2007 del _____; doc. AI 56-1). Tuttavia, secondo il TCA, queste circostanze non inficiano la validità della citata oggettiva valutazione eseguita da una persona competente nel campo professionale in questione. Non si giustifica quindi la derubricazione di tale valutazione chiesta dall'insorgente "per evitare sospetti di parzialità". Questo TCA non misconosce che nella perizia 22 gennaio 2007 il dr. _____, esaminato il mansionario di un tecnico informatico come pure lo scritto dell' _____, aveva valutato la residua capacità lavorativa dell'assicurato nella misura del 50%, riduzione dovuta in particolare al trasporto di computer ed al cablaggio richiedente una posizione accovacciata. Ciò non toglie che, sulla scorta delle succitate risultanze professionali, i citati impedimenti incidono in misura molto ridotta, motivo per cui sostanzialmente la professione appresa dal ricorrente può essere equiparata non solo ad un'attività leggera ma,

visto il mansionario elencato al consid. 2.8 (in particolare i no. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 e 12), anche sedentaria in cui la capacità lavorativa, secondo la menzionata perizia ortopedica, è da collocare almeno all'80%. Infine, in merito all'asserita mancata conoscenza dei linguaggi di programmazione (mansione no. 12), nella risposta di causa l'amministrazione ha correttamente evidenziato che l'assicurato ha seguito una formazione da informatico di quattro anni e conseguito l'attestato federale di capacità, motivo per cui quanto sostenuto appare inverosimile. Visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato può mettere a frutto la sua capacità lavorativa nella sua attività di tecnico informatico almeno nella misura dell'80%. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154; cfr. anche STCA dell'8 settembre 2008, 32.2007.271 nella causa B.). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull'incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all'incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l'impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l'assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G). Pertanto, il reddito da invalido che l'assicurato potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde all'80% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, ciò che non dà il diritto ad una rendita d'invalidità. Ne consegue che rettamente l'Ufficio AI ha soppresso la rendita. 2.9.

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell'assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.10).

2.10. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l'art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l'autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l'assistenza giudiziaria. L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti). Nel certificato per l'ammissione dell'assistenza giudiziaria l'assicurato ha indicato di percepire un'indennità di fr. 124,90 al giorno. Con un reddito mensile di fr. 3'747 (124,90 x 30) egli può largamente far fronte all'affitto di fr. 1'300, ai contributi AVS di fr. 158, al premio cassa malati fr. 194,50 ed alle imposte cantonali (fr. 2'603,10 all'anno), oltre all'importo base mensile per persona singola pari a fr. 1'110.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001. Disponendo dunque di un'eccedenza, il requisito dell'indigenza non è dato. Non dovendo di conseguenza essere esaminati gli altri requisiti, l'istanza di assistenza giudiziaria dev'essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.